



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 12 marzo 2024

NEWS DEL GIORNO

Welfare aziendale per il 2024: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Premi di risultato: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2024
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Trattamento integrativo speciale settore turistico – ricettivo: le istruzioni dell'AdE
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Licenziamento ritorsivo ed entità degli addebiti disciplinari
di Redazione



Welfare aziendale per il 2024: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 7 marzo 2024, n. 5/E](#), fornisce importanti chiarimenti in materia di *welfare* aziendale, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l'anno 2024.

Ambito di interesse è l'articolo 1, commi 16 e 17, laddove viene previsto, per il solo anno 2024 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TuirR, l'innalzamento a 1.000,00 € del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito.

Tale soglia è elevata a 2.000,00 € per coloro che hanno figli fiscalmente a carico.

Vengono parificate e producono, quindi, i medesimi effetti anche le somme rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche per servizio idrico, energia elettrica e gas naturale.

Inoltre, sempre limitatamente per l'anno 2024, vengono assimilate a tali finalità anche l'erogazione diretta, ovvero il luogo, il rimborso, delle somme sostenute per spese di affitto della prima casa, ovvero quelle per interessi su mutui, sempre per abitazione principale, concetto che viene declinato dalla stessa circolare 5/E anche rispetto alla necessità che tale condizione sia comunque ascrivibile al datore di lavoro beneficiario.

In più passaggi, la circolare n. 5/E riprende e ritiene applicabili, laddove compatibili, le previsioni già contenute nella circolare n. 23/E del 2023 e nella 35/E del 2022.

Sempre in tema di finanziamenti, la circolare n. 5/E passa in rassegna le novità introdotte dal c.d. "Decreto Anticipi" rispetto alle modalità di concorso alla formazione del reddito imponibile in ipotesi di concessione prestiti a tasso agevolato ai dipendenti.

La circolare passa in rassegna in particolare le novità in tema di individuazione del TUR che deve essere preso a riferimento a seconda della tipologia di finanziamento (a tasso variabile, ovvero fisso).



Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Premi di risultato: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2024

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 7 marzo 2024, n. 5/E](#), fornisce chiarimenti in merito al particolare regime di tassazione per i premi di risultato per l'anno 2024.

L'articolo 1, comma 18, della Legge 30 dicembre 2024, n. 213 di Bilancio per l'anno 2024, ha infatti confermato anche per l'anno corrente la riduzione dell'aliquota di imposizione, dal 10 % (strutturale secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016) al 5 %, in linea con quanto già previsto per le somme riconosciute a titolo di premi di risultato nel corso del 2023.

La stessa circolare ripercorre, poi, quelle che sono le caratteristiche strutturali della misura, e quindi la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato come definiti da accordi di secondo livello in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità efficacia ed innovazione secondo quanto contenuto nel Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016, fino ad un importo massimo di 3.000,00 € su base annua e nei confronti di soggetti che nell'anno precedente a quello di erogazione di tale riconoscimento presentino un reddito imponibile fiscale non superiore ad 80.000,00 €.

Seminario di specializzazione

Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive

Scopri di più

Trattamento integrativo speciale settore turistico – ricettivo: le istruzioni dell'AdE

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 7 marzo 2024, n. 5/E](#), fornisce chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, nonché per quelli del settore turistico e ricettivo.

La norma di riferimento è data dall'articolo 1, commi dal 21 al 25 della Legge 213/2023, di Bilancio per l'anno 2024, e prevede per il personale dipendente in forza presso le aziende dei settori sopra richiamati il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte a fronte delle prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi, e/o per quelle ascrivibili a lavoro notturno.

Il periodo entro il quale tali prestazioni danno diritto al riconoscimento del trattamento in argomento è quello compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2024.

Possono accedere a tale trattamento coloro che nel corso dell'anno precedente abbiano conseguito un reddito non superiore a 40.000,00 €, con obbligo di presentare in tal senso debita autocertificazione.

La stessa circolare 5/E ricorda la forte analogia di tale misura rispetto a quella prevista dall'articolo 39-bis, D.L. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") la quale era prevista per il periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023.

Il riconoscimento del trattamento integrativo potrà essere effettuato nel primo mese utile anche rispetto a diritti in tal senso maturati in mensilità pregresse, e potrà altresì collocarsi anche successivamente al 30 giugno 2024 (ed in ogni caso entro le operazioni di conguaglio) fermo restando l'ancoraggio a diritti che si sono cristallizzati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024.

Analogamente a quanto previsto dalla circolare 26/E del 2023 rispetto alla misura di cui all'articolo 39-bis, D.L. 48/2023, il codice da utilizzare per le operazioni di conguaglio è il 1702.



Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



Licenziamento ritorsivo ed entità degli addebiti disciplinari

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2024, n. 741, ha stabilito che poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione adottata e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.

Special Event

**Come scrivere una lettera di
licenziamento**

Scopri di più